



Unione Veronese Tartarotione

(Erbè, Nogarole Rocca, Trevenzuolo)
(Provincia di Verona)

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 01



Prot. n. 274

OGGETTO: "LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ANNO 2012"

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

VISTO il decreto del Prefetto di Verona prot. n. 9847/2011 del 30/12/2011 concernente le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2012 come da direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO l'articolo 5, l'articolo 6, comma 1 e l'articolo 7, comma 1, del nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo Codice della Strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
RITENUTA la necessità di emettere specifico provvedimento di recepimento delle limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti nonché di veicoli che trasportano merci pericolose, sulle strade del territorio e nei centri abitati dei Comuni di Erbe', Trevenzuolo e Nogarole Rocca per l'anno in corso;

ORDINA

Art. 1

1. Ai fini di garantire migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, è vietata la circolazione anche sulle strade del territorio ed i centri abitati dei Comuni di Nogarole Rocca, Trevenzuolo ed Erbe' ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2011 di seguito elencati:

- a) tutte le **domeniche** dei mesi di **gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre**, dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
- b) tutte le **domeniche** dei mesi di **giugno, luglio, agosto e settembre**, dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
- c) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del **6 gennaio**;
- d) dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del **6 aprile**;
- e) dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del **7 aprile**;
- f) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del **9 aprile**;
- g) dalle ore 8.00 alle ore 14.00 del **10 aprile**;
- h) dalle ore .00 alle ore 22.00 del **25 aprile**;
- i) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del **1 maggio**;
- j) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del **2 giugno**;
- k) dalle ore 16.00 alle ore 23.00 del **6 luglio**;
- l) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del **7 luglio**;
- m) dalle ore 16.00 alle ore 23.00 del **13 luglio**;
- n) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del **14 luglio**;
- o) dalle ore 16.00 alle ore 23.00 del **20 luglio**;
- p) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del **21 luglio**;
- q) dalle ore 14.00 alle ore 23.00 del **27 luglio**;
- r) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del **23 luglio**;
- s) dalle ore 16.00 del **3 agosto** alle ore 23.00 del **4 agosto**;
- t) dalle ore 14.00 alle ore 23.00 del **10 agosto**;
- u) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del **11 agosto**;
- v) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del **15 agosto**;
- w) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del **18 agosto**;
- x) dalle ore 16.00 alle ore 23.00 del **24 agosto**;
- y) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del **25 agosto**;
- z) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 del **1 settembre**;
- aa) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del **31 ottobre**;
- bb) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del **1 novembre**;
- cc) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del **7 dicembre**;
- dd) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del **8 dicembre**;
- ee) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del **21 dicembre**;
- ff) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del **22 dicembre**;
- gg) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del **25 dicembre**;
- hh) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del **26 dicembre**.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio nel caso in cui circolino su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Art. 2

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è

posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminali intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogaredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminali intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminali intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione

(ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati stradarotaia, (combinato ferroviario) o strada-mare, (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, e che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001;

3. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale;

4. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
- b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;



c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnate con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnate con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m1) giornali, quotidiani e periodici;

m2) prodotti per uso medico;

m3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

Art. 4

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnate con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnate con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 6

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltretutto nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 15 settembre compresi, dalle ore 18,00 di ogni venerdì alle ore 24,00 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 7

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 8

Il Comune può accordare autorizzazioni in deroga al divieto di circolazione all'interno dei centri abitati.

Chiunque non ottemperi ai divieti di circolazione disposti col presente decreto è soggetto alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

I soggetti ai quali è demandato l'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Veronese "TartaroTione", dei Comuni di Trevenzuolo, Erbè e Nogarole Rocca e che sia trasmessa, ciascuno per la propria competenza e opportuna conoscenza a:

- Comuni di Erbè, Trevenzuolo e Nogarole Rocca;
- Stazione Carabinieri di Vigasio e Isola della Scala;
- Ufficio Segreteria dell'Unione Veronese "TartaroTione";
- Servizio Manutenzioni dell'Unione Veronese "TartaroTione".

Nogarole Rocca, 20 gennaio 2012



Il Responsabile dell'Area di Vigilanza
(Marognòlli Giorgio)